



COMUNE DI CAIOLO
PROVINCIA DI SONDRIO

Prot. 491

Li, 13.3.2020

DECRETO SINDACALE N. 5.2020 - ADOZIONE MISURE TEMPORANEE PREVENTIVE RELATIVE AI SERVIZI COMUNALI PER FRONTEGGIARE L'EPIDEMIA CORONAVIRUS

IL SINDACO

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

Visto il Decreto Del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 Marzo 2020 Avente oggetto «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 08.03.2020»;

Dato atto, in particolare, che nel DPCM 8 marzo 2020 si dispongono le seguenti misure di prevenzione di carattere generale: *“di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché*

all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute”;

Preso atto che si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettera r)

Visto inoltre il DPCM 9 marzo 2020 in materia di misure urgenti di contenimento del contagio sul territorio nazionale **con effetto dal 10 marzo 2020 e fino al 3 aprile 2020;**

Visto da ultimo il DPCM 11 marzo 2020 nella medesima materia con efficacia dal 12 marzo 2020 al 25 marzo 2020;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffuso del virus e l'incremento dei casi oltre che sul territorio nazionale, regionale e anche all'interno della Provincia di Sondrio;

Ritenuto di adottare misure organizzative allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, evitando le possibili occasioni di contagio all'interno degli uffici comunali e tra la popolazione del Comune di Caiolo;

Preso atto che la dotazione organica di questo Comune consta di n. 4 dipendenti fra i quali la cuoca della scuola primaria e dell'infanzia e una dipendente part time al 55% cat. B4, mentre le altre unità sono rispettivamente la responsabile del procedimento dell'ufficio ragioneria (che opera in un ufficio non accessibile al pubblico) e la responsabile del servizio amministrativo - affari generali e finanziario alla quale fanno capo tra l'altro tutti i servizi comunali essenziali ed indispensabili;

Visto l'art. 50 del T.U.E.L.

Fermo restando quanto disposto dall'art. 1, comma 1, lettera e) del DPCM 8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza;

D E C R E T A

- 1) Di favorire le ferie e i congedi retribuiti previsti dalla contrattazione collettiva;
- 2) Di garantire ai cittadini **i servizi comunali ritenuti essenziali e indispensabili**, di seguito elencati:
 - Stato civile per atti di nascita e di morte
 - Protezione civile/Servizi di pronto intervento
 - Protocollo
 - Servizi cimiteriali
 - Igiene e sanità ed attività assistenziali;

3) Di garantire, oltre la suddetta elencazione, ogni altra ulteriore attività, servizio o prestazione che verrà ritenuto necessario per tutelare i diritti e i bisogni essenziali dei cittadini, nel rispetto della salute dei dipendenti.

Si ribadisce che la sospensione dello svolgimento delle attività lavorative di una parte del personale e la conseguente assenza dal servizio, sarà pertanto da considerarsi giustificata.

Il presente provvedimento viene comunicato al Segretario Comunale e pubblicato sul sito web comunale.

Il presente decreto ha validità **dal 13 marzo 2020 e fino al 3 aprile 2020**, salvo successive modifiche/integrazioni o revoca anticipata.



Il Sindaco
Primavera Farina

